

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

(art. 37 D.L. n 76/2020)

ALLE SOCIETA' INDICATE NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETA' E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 90 DEL 21/06/2022 CON I POTERI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 6, DEL VIGENTE STATUTO CAMERALE, EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020.

Il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. l'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che sia stato comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna **il domicilio digitale delle società** indicate in allegato, oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo **e non è stato sostituito**.

Secondo quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 16 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento camerale indicato in oggetto, si invitano le società indicate nell'Allegato alla presente comunicazione a presentare regolare domanda di iscrizione del domicilio digitale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio di Bologna, ovvero entro il 17/05/2023.

Comunicando il domicilio digitale, la società eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere direttamente presentata accedendo alla seguente piattaforma

https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home presso cui si potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria. Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare l'assistenza tramite la piattaforma sopra evidenziata e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI al seguente link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bo.





Camera dell'Economia

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle società indicate nell'Allegato alla presente comunicazione e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato per tutti i soggetti obbligati e per la società quale obbligata in solido nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 412,00 per ogni obbligato per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento. In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla società:

- a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_società@impresa.italia.it;
- b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo https://impresa.italia.it presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento di attribuzione del domicilio digitale: Dott. Alfredo Amato

Responsabile del procedimento di emissione dei verbali di accertamento sanzionatorio: Dott.ssa Ester Maria Pia Paradisi

Amministrazione competente: Camera di Commercio di Bologna;

PEC: cciaa@bo.legalmail.camcom.it

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando la società, entro il termine sopra indicato, comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale della società, si determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- b) se la società non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 90° giorno dalla comunicazione di avvio del presente procedimento con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese e con l'irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Conservatore del Registro delle Imprese.

Distinti saluti

Bologna, 17/04/2023

IL CONSERVATORE (Dott.ssa Cinzia Romagnoli)

